

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 10/05

1° febbraio 2005

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-415/03

Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica

A PARERE DELL'AVVOCATO GENERALE A. GEELHOED LA GRECIA NON HA ADOTTATO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI AI FINI DEL RECUPERO DEGLI AIUTI CONCESSI ALLA COMPAGNIA OLYMPIC AIRWAYS E RITENUTI INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE

Il trasferimento, per effetto di un atto legislativo, della maggior parte degli attivi della Olympic Airways all'Olympic Airlines impedisce di procedere al recupero degli aiuti nei confronti della società che ha rilevato le attività economiche beneficiarie di tale aiuti

Nel 1998, la Commissione europea ha approvato gli aiuti concessi dalla Grecia per la ristrutturazione della compagnia Olympic Airways (per il periodo intercorrente dal 1998 al 2002) ¹. Nel 2002 ha avviato un altro procedimento sulla base del rilievo che il piano di ristrutturazione non era stato applicato e che talune condizioni previste dalla decisione di approvazione degli aiuti non erano state rispettate. In considerazione delle insufficienti informazioni fornite dalla Grecia, la Commissione ha accertato, successivamente, l'inadempimento rilevando, inoltre, la sussistenza di nuovi aiuti operativi ². Lo Stato greco avrebbe tollerato il mancato versamento di contributi previdenziali (IKA), dell'IVA sui carburanti e sui pezzi di ricambio degli aerei, dei canoni dovuti agli aeroporti per il periodo compreso tra il 1908 ed il 2001 (EUR 2,46 milioni), di diritti aeroportuali (EUR 33,9 milioni) dovuti all'aeroporto di Spata nonché di una tassa a carico dei passeggeri in partenza da qualsiasi aeroporto greco (detta "Spatosimo", per un importo di EUR 61 milioni). Conseguentemente, la Commissione ha imposto alla Grecia **di procedere nei confronti della compagnia beneficiaria, al recupero, senza indugio ed unitamente ai relativi interessi, della seconda rata dell'aiuto alla ristrutturazione** (per un importo di EUR 41 milioni), **nonché dei nuovi aiuti operativi**, illegittimamente concessi alla compagnia medesima. Non ritenendosi soddisfatta dei provvedimenti adottati dalla Grecia, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Nel frattempo, la Grecia ha pubblicato – solamente dieci giorni prima della

¹ Decisione 14 agosto 1998, 1999/332/CE (GU 1999 L 128, pag. 1).

² Decisione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE (GU 2003 L 132, pag. 1).

proposizione del ricorso – una legge³ che prevede **il trasferimento alla nuova società "Olympic Airlines" del personale e degli attivi della vecchia compagnia "Olympic Airways" che conserva, invece, la parte principale del passivo.**

L'avvocato generale ha presentato in data odierna le proprie conclusioni. Egli ritiene, anzitutto, che **la recente legge greca implichi ostacoli giuridici od economici all'effettiva esecuzione della decisione della Commissione.** L'obiettivo di tale decisione è il recupero degli aiuti con cui lo Stato greco ha illegittimamente sostenuto le attività economiche e commerciali dell'Olympic Airways, falsando in tal modo la concorrenza nel settore dell'aviazione civile.

L'avvocato generale ricorda che, al fine di conseguire l'obiettivo del rispetto della concorrenza, **occorre che le conseguenze finanziarie del recupero degli aiuti vengano sopportate dalle imprese effettivamente responsabili,** dal punto di vista sia economico che finanziario, **delle attività economiche agevolate dagli aiuti stessi.** Conseguentemente, **l'applicazione della legge greca potrebbe costituire un ostacolo all'effettiva esecuzione della decisione.** Il recupero degli aiuti nei confronti della Olympic Airways non potrebbe che risultare infruttuoso, atteso che tale società non disporrebbe più di attivi sufficienti e – anche nell'inverosimile ipotesi in cui gli attivi della Olympic Airways dovessero essere ancora sufficienti per la restituzione degli aiuti – la nuova società Olympic Airlines disporrebbe ancora di tutti i vantaggi concorrenziali risultanti dagli aiuti illegittimi.

L'avvocato generale sottolinea, inoltre, che **il governo greco ha proceduto tardivamente al recupero della seconda rata dell'aiuto (EUR 41 milioni)** e che tale inerzia non può essere giustificata invocando unicamente disposizioni e meccanismi attuati nell'ambito dell'ordinamento nazionale. A tal proposito, l'avvocato generale rammenta che l'interesse della Comunità alla corretta esecuzione di decisioni relative alla restituzione di aiuti illegittimi implica parimenti che esse siano eseguite prontamente per evitare alterazioni permanenti della struttura concorrenziale.

L'avvocato generale rileva, infine, che, per quanto attiene al rimborso dei **nuovi aiuti operativi,** lo Stato greco ha proceduto tardivamente ed in modo molto lacunoso, senza che tale comportamento possa giustificarsi con la sussistenza di un caso di impossibilità assoluta. Tuttavia, gli accordi di ripianamento dei debiti, conclusi dalla "Olympic Airways", sarebbero potuti risultare sufficienti se non fosse intervenuta l'emanazione della legge n. 3185/2003. Per contro, per effetto dell'applicazione di tale legge, l'esecuzione degli accordi di ripianamento può risultare totalmente o parzialmente impossibile, in assenza di attivi sufficienti.

L'avvocato generale suggerisce quindi alla Corte di dichiarare che **la Grecia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.**

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

³ Legge n. 3185/2003, FEKA' 229/26.9.2003.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: FR, EN, DE, GR, IT

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674